



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 103
Data di registrazione 12/06/2020

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE “MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. DIVIETO DI STAZIONAMENTO DEI PEDONI DELL’AREA ANTISTANTE IL PONTE NEI PRESSI DEL CANTIERE NAUTICO “ARCANGELI”.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell’esigenza di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

CONSIDERATO che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus ed impone l’adozione di ogni misura di profilassi volta al contenimento dell’infezione;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 è stato introdotto un quadro normativo all’interno del quale trovano adeguata collocazione gerarchica i provvedimenti governativi regionali e sindacali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri dello Stato con quelli delle Regioni e dei Comuni e di semplificare la normativa emergenziale, eliminando così dubbi interpretativi e antinomie gerarchiche;

ATTESO che, ferma restando la competenza primaria del Governo in materia di misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 attraverso l’adozione di Decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ricorrendone i presupposti, del Ministro della Salute, viene prefigurata l’eventualità di un’evoluzione differenziata delle misure di contenimento e conseguentemente, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si possono verificare nei rispettivi territori o in una parte di essi, viene ammessa la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive di carattere regionale e comunale;

PRESA VISIONE, a questo proposito, dell’art. 3 del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 il quale riconosce, per i fini che qui interessano, poteri ulteriori ai Sindaci da esercitarsi, tuttavia, entro i limiti previsti dalla medesima norma;

PRESO ATTO che a decorrere dal 18 maggio 2020, hanno cessato di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;

PRESO ATTO che a decorrere dal 03 Giugno 2020, hanno cessato di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Comune di Salò, oltre a rappresentare un polo di riferimento per l'area gardesana, si connota per l'elevata attrattività stante la peculiarità dei luoghi, con il conseguente rischio di un'affluenza incontrollata di persone;

RITENUTO, anche in ragione di tale specificità, di introdurre misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali a tutela della salute pubblica e non in contrasto con esse;

CONSIDERATO che è necessario, a tutela della salute pubblica, scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte in ragione dell'aumentata mobilità e delle maggiori occasioni di contatti sociali nonché del periodo estivo che favorisce il permanere delle persone sui litorali;

APPURATA l'opportunità di adottare provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell'art.1, comma 9 del citato decreto legge n.33/2020;

ATTESO che presso l'area pedonale situata in corrispondenza del ponte nei pressi del cantiere nautico "Arcangeli" è stata riscontrata una frequente violazione delle norme che proibiscono gli assembramenti, nello specifico luogo di ritrovo di giovani frequentatori della zona che ulteriormente creano disturbi alla quiete e tranquillità pubblica;

CONSIDERATO che si rende necessario chiudere l'area ai pedoni;

EVIDENZIATO che la presente ordinanza non si pone in alcun modo in contrasto con le misure statali e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/2020 in quanto non interferisce con le attività produttive e con quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RIMARCATA la sussistenza di ogni presupposto richiesto dall'art. 3 del testé menzionato Decreto Legge n. 19 in data 25/03/2020 per la sua adozione;

VISTI:

il DPCM 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 555 in data 29/05/2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del Tuel n. 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

ORDINA

- 1) il divieto di stazionamento dei pedoni nell'area denominata "Piazzetta Donna del Lago" antistante il ponte nei pressi del cantiere nautico "Arcangeli, resta consentito il transito sul lungolago;

STABILISCE

che salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

DÀ ATTO

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 14 luglio 2020 fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

di installare, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la relativa segnaletica prevista per le limitazioni imposte e di intensificare la vigilanza e i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento e sull'osservanza del divieto di assembramento sancito dall'art.1, comma 8 del decreto-legge n.33/2020;

DISPONE

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA